

Comune di Tribiano

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI ATTUAZIONE DEL REFERENDUM
CONSULTIVO**

— o o —

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

Capo II - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Data di effettuazione del referendum
- Art. 5 - Iniziativa referendaria
- Art. 6 - Iniziativa dei cittadini
- Art. 7 - Procedure preliminari alla votazione
- Art. 8 - Indizione del referendum
- Art. 9 - Disciplina della propaganda
- Art. 10 - Chiusura delle operazioni referendarie
- Art. 11 - Organizzazione
- Art. 12 - Modalità di voto
- Art. 13 - Ufficio di sezione
- Art. 14 - Organizzazione ed orario delle operazioni
- Art. 15 - Determinazione dei risultati del referendum
- Art. 16 - Provvedimenti del consiglio comunale
- Art. 17 - Informazione dei cittadini
- Art. 18 - Norma di rinvio

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del dlgs 18 agosto 2000, n.267, e dall'art. 59 dello statuto vigente, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2

Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3 Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie concernenti:
 - a) Approvazione del bilancio e programmazione finanziaria;
 - b) Istituzione di tributi e di tariffe e materie contabili in genere;
 - c) Nomina di membri della Giunta Comunale, elezioni del Sindaco o dei rappresentanti in enti, aziende o istituzioni;
 - d) Stato giuridico del personale e degli uffici;
 - e) Alienazioni
 - f) Piano di Governo del Territorio
3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 4 Data di effettuazione del referendum

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 1° febbraio e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la commissione dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum.
3. Il referendum non può essere svolto in tutti i casi previsti dalla legge.
4. Il medesimo o analogo argomento non può essere oggetto di referendum se non siano trascorsi cinque anni dalla precedente consultazione popolare.

Art. 5 Iniziativa del Consiglio comunale

1. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale nei casi previsti dallo statuto.
2. Lo richieda non meno del 20% degli elettori.
3. Lo richiedano almeno due consiglieri Comunali accompagnati dalle firme del 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Art. 6 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 20 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Tribiano, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

2. Il comitato dà comunicazione al sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale.
3. Il segretario comunale, entro 5 giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum composta dal segretario, dal responsabile del servizio elettorale e da un componente esperto di comprovata esperienza indicato dal Segretario Comunale e nominato dalla Giunta Comunale; in caso di assenza o impedimento i componenti sono sostituiti rispettivamente dal vice segretario e dal responsabile dell'ufficio segreteria. La commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori previsto dal precedente comma 1, prende atto della costituzione del comitato referendario e ne dà comunicazione al Sindaco e al rappresentante del comitato dei promotori.
4. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Tribiano al momento della presentazione della richiesta.
5. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su moduli conformi all'allegato 1), ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al comune di Tribiano - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati, entro 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4, dal rappresentante del Comitato dei promotori, alla segreteria comunale che li verifica apponendo il timbro del comune all'inizio di ogni foglio e li restituisce entro 8 giorni dalla presentazione. Il mancato rispetto del termine di presentazione da parte del Comitato determina la decadenza dell'intera procedura.
6. Le firme sono apposte sui moduli di cui al paragrafo precedente. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, consigliere del comune di Tribiano nonché, durante l'orario di ufficio, dal segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal sindaco e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dai consiglieri comunali, dal segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese.
7. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di restituzione di cui al precedente comma 5. Qualora tale termine scada di sabato o giorno festivo, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente in cui sono aperti ed operativi gli uffici comunali. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.
8. Il segretario entro 5 giorni dall'intervenuto deposito di cui al comma 7, convoca la commissione per i referendum. Detta commissione verifica la regolarità delle firme di presentazione ed esprime il parere entro 15 giorni dal deposito della richiesta di referendum. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori e comunicato al sindaco. Il sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale per la discussione dell'ammissibilità del quesito referendario.
9. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione al sindaco di cui al paragrafo precedente il consiglio comunale deve essere convocato per decidere l'ammissibilità di ciascun quesito referendario, secondo quanto descritto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7
Procedure preliminari alla votazione

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Hanno diritto di partecipare alla votazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune dopo l'ultima revisione dinamica delle liste elettorali e che avranno compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno la maggioranza degli aventi diritto ed il quesito sottoposto a referendum si intende accolto se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Di norma la ripartizione del comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la giunta, su indirizzo del consiglio comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
5. I referendum sono procedimenti attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La commissione di cui al terzo comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco e deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco alla giunta comunale, al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla commissione per i referendum, all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal sindaco al prefetto per quanto di competenza.
2. Entro il quarantacinquesimo (possibile indicare entro il 15° giorno?) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'individuazione del luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro presentazione, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione. I manifesti defissi, distrutti o non leggibili, devono essere reintegrati entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

Art. 9 Disciplina della propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione e fino a 48 ore prima dell'inizio della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali, ai comitati dei promotori che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente (gruppi consiliari comunali e comitati dei promotori) devono fare esplicita richiesta presso l'Ufficio elettorale al fine di consentire l'utilizzo degli spazi loro attribuiti .
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.
5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti normati secondo le leggi vigenti.

Art. 10 Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato dei promotori, al presidente del consiglio comunale e al sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti.
2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio comunale il sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato dei promotori proponenti e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 11 Organizzazione

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al segretario comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il segretario comunale predisponde tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.
3. Il procedimento referendario e le attività connesse competono all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 12 Modalità di voto

1. Ciascun elettore può votare esibendo idoneo documento d'identità .E' possibile introdurre anche la tessera elettorale ?
2. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di certificazione e votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal consiglio comunale.

Art. 13

Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e s.m.i., la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale alla nomina per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale tra coloro che hanno svolto tale funzione in occasione di una o più delle precedenti consultazioni elettorali o referendarie.
Nella stessa seduta verranno nominati, per ogni sezione elettorale, tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge e verrà costituita una graduatoria di sostituti pari al doppio degli scrutatori necessari. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del comune in possesso dei requisiti richiesti.
3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti.

Art. 14

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.
2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del comune.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Terminate le operazioni di scrutinio il materiale, chiuso in plichi sigillati viene recapitato direttamente da un pubblico ufficiale o dipendente comunale presso l'Ufficio Elettorale.
6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Art. 15

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constare la relativa percentuale rispetto agli aventi diritto ;
 - b) a riassumere i voti delle varie sezioni, senza poterli modificare, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno è consegnato al sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco.
6. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;
 - b) ai capigruppo consiliari, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
 - c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.
7. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 16

Provvedimenti del consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile la discussione sull'esito del referendum.

Art. 17

Informazione dei cittadini

1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme opportune.

2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori ovvero dei consigli circoscrizionali proponenti.

Art. 18
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.